



## Comune di Bodio

Tel. 091 864 11 22  
091 873 20 80  
Fax 091 864 14 68  
comune@bodio.ch  
www.bodio.ch  
CCP 65-632-4

Bodio 22 novembre 2017  
Rif Ris 1025/20.11.2017

### ORDINANZA MUNICIPALE

#### **Concernente la coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti**

Il Municipio di Bodio:

richiamati

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 2017

#### ordina

#### **Articolo 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale (sia all'esterno che all'interno).

#### **Articolo 2 Definizione**

Per la definizione di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan).

#### **Articolo 3 Divieti**

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili in particolare

- nelle zone dove il piano regolatore consente le edificazioni;
- parchi gioco (raggio 300 metri)
- scuole d'ogni ordine e grado (raggio 300 metri);
- Casa per Anziani, istituti per portati di handicap, foyer, oratori (raggio 300 metri);
- impianti sportivi e ricreativi (raggio 300 metri);
- Chiese e altri luoghi di culto (raggio 300 metri).

#### **Articolo 4    Infrazioni**

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'articolo 145 e seguenti LOC.


#### **Articolo 5    Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Stefano Imelli



La Segretaria:

Maria Teresa Citino



*Approvata con risoluzione municipale del 20 novembre 2017*

*Ordinanza pubblicata all'albo comunale dal 23 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RaLoc entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.*